

AUTORITA' di BACINO del RENO

**PIANO STRALCIO PER IL SISTEMA IDRAULICO
"NAVILE - SAVENA ABBANDONATO"**

NORME DI PIANO

**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno
*Dott. Renato Cocchi***

**Il Progettista
*Ing. Gabriele Strampelli***

**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno
*Dott. Ferruccio Melloni***

Bologna, 28 settembre 1999

Alla predisposizione del piano stralcio per il sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato” hanno partecipato come consulenti:

- *Prof. Avv. Mauro Bernardini;*
- *Prof. Ing. Carlo Monti;*
- *Prof. Dott. Giampaolo Salmoiraghi.*

Agli studi ed alle analisi i cui risultati hanno costituito la base per l’elaborazione del piano hanno contribuito:

- per la descrizione del sistema, l’individuazione delle criticità e la verifica degli studi idraulici,
 - *Ing. Gabriele Strampelli;*
 - *Ing. Piermario Bonotto;*
 - *D.ssa Maria Calvaresi;*
 - *Geom. Enrico Cerioni;*
 - *Ing. Giuseppe Cornelio;*
 - *P.I. Antonio De Lillo;*
 - *Ing. Pasquale Federico;*
 - *Ing. Sergio Giambetti;*
 - *Ing. Giancarlo Leoni;*
 - *Dott. Fabio Marchi;*
 - *Ing. Paolo Natali;*
 - *Geom. Piero Silvagni;*
 - *Ing. Giuseppe Simoni;*
 - *Ing. Giampaolo Soverini ;*
 - *Arch. Vittoria Toschi;*
- per lo studio del funzionamento idraulico del sistema,
 - *Ing. Gabriele Strampelli;*
 - *Ing. Giancarlo Leoni;*
 - *Ing. Francesca Dalla Betta;*
- per la predisposizione di un insieme di prestazioni atto a descrivere funzionalmente un sistema idraulico,
 - *Ing. Gabriele Strampelli;*
 - *Ing. Giancarlo Leoni;*
 - *Ing. Piero Puppini.*

Le elaborazioni grafiche e dei dati, eseguite mediante il sistema informativo territoriale “Columbus”, sono state curate dal *geom. Antonio Montanari.*

Il progetto di piano stralcio è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con deliberazione del 23 Luglio 1998 n. 2/1 pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna n. 103 del 12 Agosto 1998.

Il parere in merito al progetto di piano è stato espresso dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 523 del 20 Aprile 1999.

Il piano stralcio è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con deliberazione del 28 Settembre 1999 n. 2/1.

Il piano stralcio è stato approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 8 Febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Emilia-Romagna n.48 (parte seconda) del 22 marzo 2000.

Art. 1

(*Oggetto del piano, definizioni ed elaborati*)

1. Oggetto del presente piano è il sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato definito come l'insieme del reticolo idrografico principale costituito dai corsi d'acqua Navile, Battiferro, Diversivo e Savena Abbandonato, del suo bacino imbrifero e delle aree idraulicamente o funzionalmente connesse con il reticolo idrografico medesimo.
2. Ai fini del presente piano, fermo restando quanto definito dalla legge 183/1989, si intende:
 - a) per reticolo idrografico: l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime;
 - b) per aree idraulicamente o funzionalmente connesse: le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua e le aree previste come sede di interventi strutturali finalizzati al conseguimento degli obiettivi del piano;
 - c) per fascia di pertinenza fluviale: l'insieme delle aree all'interno delle quali possono essere realizzati interventi necessari a ridurre l'artificialità del corso d'acqua, a recuperare la funzione di corridoio ecologico e a far defluire con sicurezza le portate caratteristiche di un corso d'acqua, comprese quelle relative ad eventi estremi, mediante opere di regimazione caratterizzate da un basso grado di artificialità.
3. Costituiscono parte integrante del presente piano le seguenti tavole:
 - a) tavola "A", in scala 1:50.000, dove è schematicamente indicato il sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato oggetto del presente piano ed in cui è riportata anche la suddivisione in tronchi dei corsi d'acqua principali mediante l'evidenziazione dei punti (denominati nodi idraulici) iniziali e finali dei singoli tronchi;
 - b) tavola "B", in scala 1:25.000, in cui è riportato il bacino imbrifero del sistema idraulico in oggetto;
 - c) tavola "C", in scala 1:25.000, in cui sono schematicamente indicati gli insediamenti urbani ed i complessi edilizi globalmente esposti a rischio, le fasce di pertinenza fluviale e la localizzazione degli interventi strutturali previsti;
 - d) tavole "RI.0" (quadro d'unione), "RI.1", "RI.2", "RI.3", "RI.4", "RI.5", "RI.6", "RI.7", "RI.8", "RI.9", e "RI.10", in scala 1:5.000, in cui sono indicate le aree passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua; le aree per la realizzazione di interventi strutturali, le fasce di pertinenza fluviale e la suddivisione in tronchi dei corsi d'acqua principali.
4. Costituiscono inoltre parte integrante del presente piano i seguenti allegati:
 - a) allegato A - *"Metodologia da adottare negli studi idraulici finalizzati alla individuazione delle aree passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua"*;
 - b) allegato B - *"Indirizzi e criteri progettuali relativi agli interventi strutturali"*.

Art. 2

(Obiettivi, finalità e contenuti del piano)

1. Gli obiettivi del presente piano sono:
 - la riduzione del rischio idraulico;
 - il risanamento delle acque superficiali e la riqualificazione ambientale dei territori limitrofi al reticolo idrografico principale;
 - il risparmio, il riutilizzo, il riciclo e la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali, garantendo la presenza del minimo deflusso costante vitale nel reticolo idrografico principale.
2. Il presente piano, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 1, prevede la realizzazione degli interventi strutturali di cui al successivo comma 3 e detta regole per l'uso del suolo, la gestione idraulica del sistema e l'uso delle risorse idriche.
3. Gli interventi strutturali previsti dal presente piano, riassunti nella tabella IS successivamente riportata, descritti nell'allegato B e di cui è riportata schematicamente la localizzazione nella tavola "C", hanno complessivamente le seguenti finalità specifiche:
 - riduzione della pericolosità del sistema con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni, mediante la realizzazione di casse di espansione, di adeguate sezioni di deflusso nei tronchi del reticolo idrografico ed il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici;
 - abbattimento, congruamente con le attuali normative europee e nazionali, delle quantità di elementi inquinanti presenti nelle acque del reticolo idrografico mediante la realizzazione di un impianto di fitodepurazione e di interventi sulla morfologia dell'alveo per renderlo idoneo a sviluppare e supportare i processi di autodepurazione;
 - disponibilità di un'adeguata quantità d'acqua a sostegno delle portate di magra mediante la realizzazione di un insieme di serbatoi con funzioni di "volano idrico".
4. Gli Enti od Uffici attuatori degli interventi strutturali previsti dovranno far riferimento, nella progettazione di tali interventi, agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nell'allegato B.
5. La realizzazione degli interventi strutturali contraddistinti, nella tabella IS successivamente riportata, dai codici "N1", "S1" ed "S2" è da considerarsi prioritaria in quanto necessaria per ridurre gli attuali gravi rischi connessi con eventi di pioggia con tempi di ritorno anche inferiori a 20 anni.

Tabella IS - Quadro riassuntivo interventi strutturali

CODICE INTERVENTO	CORSO D'ACQUA	TIPO INTERVENTO	FINALITÀ
N1	Navile	Cassa espansione	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 50 anni
S1	Savena A.	Cassa espansione	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 50 anni
S2	Savena A.	Cassa espansione	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 50 anni
N1d	Navile Tronchi non arginati	Risezionamento alveo	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 100 anni ● Incremento capacità autodepurazione ● Incremento qualità ambientale
S1d	Navile Tronchi non arginati	Risezionamento alveo	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 100 anni ● Incremento capacità autodepurazione ● Incremento qualità ambientale
N2	Navile	Cassa espansione	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 100 anni ● Vasca accumulo impianto fitodepurazione ● Serbatoio risparmio idrico
S3	Savena A.	Cassa espansione	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 100 anni ● Serbatoio risparmio idrico
N3	Navile	Impianto fitodepurazione	● Abbattimento <i>parametri chimici</i> : 95 - 88 % ● Abbattimento <i>solidi e batteri</i> : 99 - 93 % ● Portate depurate: 1 - 5 m³/sec
N4	Navile	Cassa espansione	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni ● Serbatoio risparmio idrico
IP1	Nodo Navile Diversivo	Realizzazione adeguata sezione di deflusso	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni
IP2	Nodo Div. Savena A.	Realizzazione adeguata sezione di deflusso	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni
N5.i	<i>Navile</i>	<i>Cassa espansione</i>	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 500 anni ● Serbatoio risparmio idrico
S4.i	<i>Savena A.</i>	<i>Cassa espansione</i>	● Sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 500 anni ● Serbatoio risparmio idrico

Art. 3

(Limitazione del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità)

1. Sono da considerare passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua:
 - le aree indicate nelle tavole "RI" e contraddistinte dai simboli "AR" e "ARvi" fino alla realizzazione del complesso degli interventi strutturali previsti dal presente piano per la riduzione della pericolosità con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 100 anni;
 - le aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna.
2. All'interno delle aree di cui al precedente comma 1 non è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi e di nuove opere infrastrutturali ad eccezione di quelli relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di opere infrastrutturali essenziali e non diversamente collocabili; la realizzazione di tali opere è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Reno in merito alla loro compatibilità e coerenza con gli obiettivi del presente piano ed alla dimostrazione di non vulnerabilità delle opere medesime rispetto a fenomeni di inondazione ed erosivi, e di non aggravamento del rischio idraulico.
3. I manufatti edilizi e le opere infrastrutturali esistenti posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono da considerare a tutti gli effetti esposti a rischio idraulico.
4. Le amministrazioni comunali dovranno verificare la legittimità (conformità alle normative vigenti per la zona) dei manufatti edilizi di cui al comma 3 e dettare norme o comunque emanare atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la loro delocalizzazione o, in via subordinata, variazioni di destinazione d'uso al fine di renderli il più possibile compatibili con la loro collocazione.
5. Sui manufatti edilizi esposti a rischio idraulico non è ammessa alcuna opera o variazione di destinazione d'uso che incrementi in modo rilevante il valore dei manufatti medesimi o la loro vulnerabilità ad eccezione dei seguenti casi:
 - le opere siano imposte dalle normative vigenti;
 - i manufatti siano tutelati dalle normative vigenti;
 - le trasformazioni dei manufatti edilizi siano definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata;
 - le opere da eseguire portino la vulnerabilità dei manufatti edilizi a valori irrilevanti.Ai fini del presente piano, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 31, L.457 del 1978) senza aumento di vani utili non sono da considerare opere che incrementano in modo rilevante il valore dei manufatti.
6. La realizzazione delle eventuali opere di cui al precedente comma 5, escluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente anche sotto il profilo della suddetta congruenza.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5 hanno carattere immediatamente vincolante anche per i soggetti privati in tutte le aree contraddistinte, nelle tavole "RI", con il simbolo "ARvi".

8. Sono da considerare globalmente esposti a rischio idraulico gli insediamenti urbani ed i complessi edilizi contraddistinti nella tavola “C” con il simbolo “UR”.
9. Le amministrazioni comunali dovranno dettare norme o comunque emanare atti che consentano e/o promuovano interventi sui manufatti edilizi costituenti gli insediamenti urbani ed i complessi edilizi di cui al precedente comma 8 al fine di ridurre la vulnerabilità rispetto ad eventuali inondazioni.
10. Nel caso le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d’acqua subiscano modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e definite zone, la perimetrazione delle aree di cui al comma 1 può essere modificata, con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno su proposta del Comitato Tecnico, sulla base di studi idraulici, eseguiti conformemente a quanto indicato nell’allegato A da enti od anche da privati interessati, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive o che il rischio idraulico interessa un’area diversamente configurata. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
11. La delibera di adozione di modifica e la documentazione che individua la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni presso la Regione e la Provincia di Bologna.
12. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all’Autorità di Bacino del Reno entro i successivi quarantacinque giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna per l’approvazione.

Art. 4

(Salvaguardia delle aree per la realizzazione di interventi strutturali)

1. Le aree per la realizzazione di interventi strutturali sono articolate, ai fini dell’applicazione del presente articolo, in tre classi in relazione alle finalità degli interventi stessi e/o al grado di approfondimento delle attività progettuali che hanno portato alla loro individuazione:
 - “aree di potenziale localizzazione degli interventi”, se individuate per la realizzazione di interventi previsti al fine di ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni;
 - “aree di localizzazione interventi”, se individuate sulla base di un’attività di progettazione sostanzialmente assimilabile, per quanto concerne la descrizione dell’intervento, alla “progettazione preliminare” e/o per la realizzazione di interventi previsti al fine di ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni;
 - “aree di intervento”, se individuate sulla base del “progetto definitivo” degli interventi su esse previsti.
2. Le aree di cui al precedente comma sono definite nelle tavole “RI” e contraddistinte rispettivamente dalle sigle “Pi”, “Li” ed “Ai” seguite dal codice che identifica l’intervento come indicato nella tabella IS di cui all’art. 1 comma 3.
3. Sono in ogni caso da considerare “aree d’intervento”, anche quando non specificatamente indicato, le aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna.

4. Le amministrazioni comunali dovranno adeguare i piani regolatori per le “aree di potenziale localizzazione degli interventi” con scelte congruenti con l’eventuale utilizzo di tali aree per la realizzazione degli interventi strutturali previsti.
5. All’interno delle “aree di localizzazione interventi”, nonché nel terreno sottostante per una profondità pari a quella del fondo alveo incrementata di un metro, non è ammessa, fino alla progettazione definitiva degli interventi ed alla individuazione delle aree di intervento, la realizzazione di manufatti edilizi e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d’acqua e di opere infrastrutturali non diversamente collocabili previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Reno
6. All’interno delle “aree di intervento”, a meno di quanto previsto dal progetto definitivo approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è ammessa la realizzazione di manufatti edilizi e di opere infrastrutturali; sui manufatti edilizi esistenti all’interno delle aree medesime sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria (art. 31, L.457 del 1978).
7. Per manufatti edilizi esistenti all’interno delle “aree di localizzazione interventi” sono consentite, previo parere favorevole dell’Autorità idraulica competente, le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 31, L.457 del 1978); sono consentite inoltre opere imposte dalle normative vigenti, opere relative a manufatti tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di manufatti edilizi definite dalle amministrazioni comunali a “rilevante utilità sociale” espressamente dichiarata.
8. Le amministrazioni comunali dovranno verificare la legittimità (conformità alle normative vigenti per la zona) dei manufatti edilizi di cui al comma 7 e dettare norme o comunque emanare atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la loro delocalizzazione o, in via subordinata, variazioni di destinazione d’uso al fine di renderli il più possibile compatibili con la loro collocazione.
9. Le limitazioni di cui al precedente comma 7 cessano nel caso di manufatti edilizi esterni alle “aree di intervento” così come delimitate dal progetto definitivo approvato degli interventi strutturali da realizzare.
10. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno carattere immediatamente vincolante anche per i soggetti privati in tutte le aree destinate alla realizzazione dei seguenti interventi strutturali:
 - Cassa di espansione sul Navile contraddistinta, nella tabella IS di cui all’art.2, dal codice “N1”;
 - Cassa di espansione sul Navile contraddistinta, nella tabella IS di cui all’art.2, dal codice “N2”;
 - Impianto di fitodepurazione sul Navile contraddistinto, nella tabella IS di cui all’art.2, dal codice “N3”;
 - Cassa di espansione sul Savena contraddistinta, nella tabella IS di cui all’art.2, dal codice “S1”;
 - Cassa di espansione sul Savena contraddistinta, nella tabella IS di cui all’art.2, dal codice “S2”.

Art. 5

(Controllo degli apporti d'acqua)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento, i Comuni compresi nel bacino imbrifero del sistema, come delimitato nella tavola "B", dovranno introdurre norme nei piani regolatori che rendano obbligatoria, nelle zone di espansione o trasformazione o comunque nelle zone soggette a intervento urbanistico preventivo, la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ogni ettaro di superficie territoriale delle suddette zone.
2. Le vasche di raccolta di cui al comma precedente dovranno essere localizzate in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel reticolo idrografico principale. Il progetto di tali vasche di raccolta deve essere valutato positivamente dall'Autorità idraulica competente con il quale dovranno essere preventivamente definite le caratteristiche funzionali e concordati i criteri di gestione.
3. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'ideonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.
4. Le amministrazioni comunali dovranno dettare norme o comunque emanare atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

Art. 6

(Fasce di pertinenza fluviale)

1. Le "fasce di pertinenza fluviale" sono definite nelle tavole "RI" e contraddistinte dalle sigle "PF" e "PF.Li".
2. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" nonché nel terreno sottostante per una profondità pari a quella del fondo alveo incrementata di un metro, non è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi e di nuove opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti costituenti pertinenza di alloggi esistenti alla data del 12 Agosto 1998, di quelli relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di opere infrastrutturali essenziali e non diversamente collocabili previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Reno in merito alla loro compatibilità e coerenza con gli obiettivi del presente piano. Le aree interne alle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.Li" sono da considerare anche come "aree di localizzazione interventi" e soggiacciono pertanto anche a quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'art. 4 delle presenti norme.
3. Le amministrazioni comunali dovranno dettare norme o comunque emanare atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la delocalizzazione dei manufatti edilizi presenti

all'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" o, in via subordinata, variazioni di destinazione d'uso al fine di renderli il più possibile compatibili con la loro collocazione e la realizzazione di opere, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, al fine di ridurre la vulnerabilità rispetto ad eventuali fenomeni di inondazione.

Art. 7

(Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema)

1. I consorzi di bonifica competenti per il territorio costituente il bacino imbrifero del sistema idraulico oggetto del presente piano dovranno, entro un anno dalla data di adozione del piano medesimo, valutare l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 50 e 100 anni; dovranno inoltre essere definite linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati. Tali studi dovranno essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno su proposta del Comitato Tecnico.
2. Il finanziamento di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al precedente comma 1.
3. I consorzi di bonifica, i comuni, le aziende di settore e gli altri enti interessati dovranno fornire all'Autorità di Bacino del Reno, entro un anno dalla data di adozione del presente piano, tutti i dati riguardanti le caratteristiche:
 - funzionali, idrauliche e morfologiche dei collettori che si immettono nel reticolo idrografico principale e delle opere idrauliche eventualmente presenti nei punti di immissione;
 - idrauliche ed idrologiche dei bacini scolanti nei loro punti di immissione nel reticolo idrografico principale.I suddetti dati dovranno essere aggiornati ogni due anni.
4. Ogni trasformazione della rete di smaltimento delle acque piovane che possa alterare le attuali caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.
5. Le caratteristiche di ogni opera che modifichi il reticolo idrografico principale dovranno in ogni caso essere fornite all'Autorità di Bacino del Reno entro sei mesi dalla sua realizzazione.
6. E' vietata la realizzazione di qualsiasi opera che possa ostacolare il libero deflusso delle acque nel reticolo idrografico principale creando problemi di sicurezza idraulica. La realizzazione di nuove opere ed il mantenimento delle attuali sono subordinate al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente con il quale dovranno comunque essere concordate le modalità di funzionamento di tali opere e di ogni altra manovra idraulica non eseguita dall'Autorità idraulica medesima.
7. Le manovre d'invaso a fini irrigui del reticolo idrografico principale non dovranno indurre nel reticolo idrografico principale livelli idrometrici rispetto al fondo dell'alveo superiori al 60% dei livelli massimi ritenuti ammissibili che, per la parte arginata del reticolo idrografico, sono da considerarsi pari all'80% dell'altezza della sommità arginale più bassa.

8. La realizzazione di opere idrauliche e lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idrografico principale sono subordinati alla dimostrazione, in sede di rilascio del nullaosta idraulico o di approvazione dei progetti da parte degli Enti od Uffici competenti, della loro congruenza con le finalità ed i contenuti del presente piano e con gli indirizzi ed i criteri progettuali di cui all'allegato B.
9. Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte del reticolo idrografico principale e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, dovranno essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.

Art. 8

(Controllo prelievi d'acqua)

1. L'Ente od Ufficio preposto al rilascio delle concessioni di derivazione o di attingimento predisporrà, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano ed in coerenza con quanto previsto dal D.lg. 11 Maggio 1999 n. 152 e dalla legislazione vigente, un regolamento delle attività di prelievo dal reticolo idrografico principale al fine di garantire:
- la presenza del minimo deflusso costante vitale in tutte le parti del reticolo idrografico principale;
 - un'equa e razionale distribuzione delle risorse idriche disponibili;
 - la prioritaria soddisfazione delle richieste di prelievo nell'ambito del sistema idraulico Navile-Diversivo-Savena Abbandonato.
2. E' vietato qualsiasi prelievo d'acqua dal reticolo idrografico principale nel caso in cui la portata a valle del punto di prelievo sia inferiore od uguale, per un tempo maggiore di 6 ore, alle quantità indicate nella seguente tabella A con riferimento alla suddivisione in tronchi del reticolo idrografico riportata nella tavola "A" :

Tabella A - Portate minime ammissibili

Corso d'acqua	Tronco	Portata minima ammissibile [m ³ /sec]
Navile	dal nodo 92 al nodo 69	0,3
Navile	dal nodo 69 al nodo 44	0,5
Navile	dal nodo 44 all' immissione in Reno	0,5
Savena Abbandonato	dal nodo 183 al nodo 169	0,5
Savena Abbandonato	dal nodo 169 al nodo 161	0,5
Savena Abbandonato	dal nodo 161 all' immissione in Reno	0,5
Diversivo	dall'inizio alla fine	0,5

3. Il valore delle portate minime ammissibili di cui al comma 2 potrà essere modificato, con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno su proposta del Comitato Tecnico, a seguito di significative modificazioni morfologiche del reticolo idrografico. Della adozione di detta delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
4. La delibera di adozione di modifica è depositata ed è disponibile per la consultazione per quarantacinque giorni presso la Regione e la Provincia di Bologna.

5. Osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino del Reno entro i successivi quarantacinque giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di modifica che viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna per l'approvazione.

Art. 9

(Norme previgenti)

1. Quando non risultino specificatamente sopravanzate o modificate, sono fatte salve le disposizioni più restrittive riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti norme e contenute nella legislazione statale in materia di opere idrauliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio.

Art. 10

(Coordinamento fra i piani)

1. Il Piano Territoriale di cui all'art. 15 della L. 142/90, o sue varianti, provvederà a coordinare, secondo quanto previsto dalla L.R. Emilia-Romagna 30/01/1995 n.6, il complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori regolamentati dal presente piano, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti.